

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-3594 del 03/08/2020  |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CALAFOMA S.R.L. Società Agricola con sede legale in Comune di Forlì, Via Vincenzo Brasini n. 4. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività agrituristica stagionale con somministrazione di pasti e bevande sito in Comune di Forlì, Via Tibano n. 4 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2020-3721 del 03/08/2020   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  |
| Dirigente adottante         | MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA   |

Questo giorno tre AGOSTO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CALAFOMA S.R.L. Società Agricola con sede legale in Comune di Forlì, Via Vincenzo Brasini n. 4. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività agrituristica stagionale con somministrazione di pasti e bevande sito in Comune di Forlì, Via Tibano n. 4**

#### LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

#### Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447.

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 18/07/2019, acquisita al Prot. Com.le 65719 e da Arpa al PG/2019/115227 del 22/07/2019, da **CALAFOMA S.R.L. Società Agricola** nella persona di Massimo Sanzani, in qualità di delegato dalla Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Forlì, Via Vincenzo Brasini n. 4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento ove si svolge attività agrituristica stagionale con somministrazione di pasti e bevande sito in Comune di Forlì Via Tibano n. 4, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale (scarico S2);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (scarico S1);
- valutazione impatto acustico.

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Considerato** che in data 29/07/2019 e 05/08/2019, la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita ai Prot. Com.li 68794 e 70927 e da Arpae ai PG/2019/120572-124685 del 31/07/2019 e del 07/08/2019;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 72963 del 16/08/2019, acquisita da Arpae al PG/2019/128351 del 19/08/2019, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

**Atteso** che in data 26/08/2019, con Nota Prot. Com.le 74783 acquisita da Arpae al PG/2019/131780, il SUAP ha richiesto ulteriore documentazione integrativa;

**Dato atto** che in data 12/09/2019, la ditta ha trasmesso parte della documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 80283 e da Arpae al PG/2019/142077 del 16/09/2019;

**Atteso** che con la documentazione integrativa trasmessa in data 12/09/2019, la ditta ha anche presentato istanza di Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.);

**Considerato** che in data 24/09/2019, la ditta ha trasmesso ulteriori integrazioni volontarie, acquisite da Arpae al PG/2019/146756;

**Dato atto** che in data 29/10/2019, con Nota Prot. Com.le 95904 acquisita da Arpae al PG/2019/166374, il SUAP ha sospeso i termini della procedura di AUA ai fini dello svolgimento della procedura di V.Inc.A. ed ha richiesto documentazione;

**Visto** che in data 20/11/2019 e 08/01/2020, la ditta ha completato la trasmissione della documentazione integrativa richiesta con particolare riferimento all'impatto acustico, acquisita ai Prot. Com.li 103588 e 1447 e da Arpae ai PG/2019/179076 e PG/2020/2673;

**Atteso** che con Determinazione Dirigenziale n. 1212 del 22/05/2020 del Comune di Forlì, è stata approvata la Valutazione di incidenza ambientale "appropriata" relativa alla gestione dell'attività all'interno della ZSC IT 408000062 "Meandri del fiume Ronco";

**Dato atto** pertanto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale (Scarico S2): Rapporto istruttorio acquisito in data 26/05/2020;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (Scarico S1): Atto Prot. Com.le 56421 del 14/07/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/10166, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì, corredato di apposita planimetria;
- Nulla osta acustico art. 8 co. 6 L. 447/95: Atto Prot. Com.le 22598 del 13/03/2020, acquisito da Arpae al PG/2020/40418, a firma della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Comune di Forlì.

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'**ALLEGATO A e Relative Planimetrie**, nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di

dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **CALAFOMA S.R.L. Società Agricola**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CALAFOMA S.R.L. Società Agricola** (C.F./P.IVA 04396610406) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Forlì, Via Vincenzo Brasini n. 4, **per l'insediamento ove si svolge attività agrituristica stagionale con somministrazione di pasti e bevande sito in Comune di Forlì, Via Tibano n. 4.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale (Scarico S2);**
  - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale (Scarico S1);**
  - **Nulla osta acustico art. 8 co. 6 L. 447/95.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relative Planimetrie**, nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che dovrà essere rispettato quanto disposto dal Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì con Determinazione Dirigenziale n. 1212 del 22/05/2020, recante ad oggetto: "Valutazione di incidenza per gestione dell'attività dell'Azienda Agricola Cala Fo.Ma. Srl all'interno della ZSC IT 40800006 "Meandri del Fiume Ronco".
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena  
Mariagrazia Cacciaguerra

**SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE (SCARICO S2)**

**PREMESSE**

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività agrituristica stagionale adibita a somministrazione di pasti e bevande, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, avente potenzialità di 87 a.e.;
- Le acque reflue sopraccitate, prima dello scarico nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate, in pozzetto degrassatore da 10.350 lt, fossa Imhoff da 104 a.e. e in impianto di fitodepurazione a flusso sommerso verticale di 276,00 mq;
- I sistemi di trattamento previsti rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di potenzialità di 87 a.e., lo stesso dovrà rispettare i limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, così come previsto per gli scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche di consistenza superiore a 50 a.e.;
- Lo scarico finale, denominato S2 nelle planimetrie allegate, recapita in fosso interpodereale afferente al Fiume Ronco – Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena – Distretto di Forlì di Arpae con nota del 30/07/2019 acquisita al Prot. Arpae n. PG/2019/119630/2019;
- Il Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì con Determinazione Dirigenziale n. 1212 del 22/05/2020, recante ad oggetto: "Valutazione di incidenza per gestione dell'attività dell'Azienda Agricola Cala Fo.Ma. Srl all'interno della ZSC IT 40800006 "Meandri del Fiume Ronco"", ha approvato la Valutazione di incidenza ambientale "appropriata" per l'attività in oggetto;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

**DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisiti in atti in data 22/07/2019 Prot. Arpae n PG/2019/115227;
- Tavola n. A00 comprensiva dello schema fognario, in scale varie, a firma dell'Arch. Sanzani Massimo, acquisita in atti in data 22/07/2019, Prot Arpae n. PG/2019/115227 (*allegata*).
- Tavola n. A02 comprensiva del dettaglio dell'area dedicata alla somministrazione di pasti e bevande, in scale varie, a firma dell'Arch. Sanzani Massimo, acquisita in atti in data 22/07/2019, Prot. Arpae n. PG/2019/115227 (*allegata*).

**CONDIZIONI:**

|   |   |
|---|---|
| <b>Indirizzo insediamento</b>                     | Via Tibano n. 4 – Loc. Magliano - Forlì   |
| <b>Destinazione dell'insediamento</b>             | Attività agrituristica stagionale adibita a somministrazione di pasti e bevande   |
| <b>Classificazione dello scarico</b>              | Acque reflue industriali assimilate alle domestiche   |
| <b>Potenzialità</b>                               | 87 a.e.   |
| <b>Sistemi di trattamento prima dello scarico</b> | Pozzetto degrassatore da 10.350 lt, fossa Imhoff da 104 a.e. e impianto di fitodepurazione a flusso sommerso verticale di 276,00 mq |
| <b>Corpo Recettore</b>                            | Fosso interpodereale afferente al Fiume Ronco – Bacino Idrico dei   |

**PRESCRIZIONI:**

- 1) Dovranno essere rispettati i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, così come previsto per gli scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche di consistenza superiore a 50 a.e. (Solidi Sospesi Totali  $\leq$  80 mg/l, BOD<sub>5</sub>  $\leq$  40 mg/l, COD  $\leq$  160 mg/l, Azoto Ammoniacale  $\leq$  25mg/l, Grassi e oli animali/vegetali  $\leq$  20 mg/l).
- 2) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 3) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 4) **Con cadenza triennale, a decorrere dall'effettiva attivazione dello scarico, dovrà essere eseguito un autocontrollo dello scarico che valuti i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, BOD<sub>5</sub>, COD, Azoto Ammoniacale e Grassi e Oli animali/vegetali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica dei valori limite autorizzati. Copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati, dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per la verifica dei limiti imposti dalla normativa.**
- 5) La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 6) Analoghe prescrizioni devono valere anche per il pozzetto degrassatore.
- 7) La fossa Imhoff e il pozzetto degrassatore dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 8) Il responsabile dello scarico dovrà curare ed eventualmente sostituire periodicamente le piante posizionate sul bacino di fitodepurazione ed il materiale filtrante, in modo tale da garantire con continuità la perfetta funzionalità dell'impianto. Per tutto il perimetro del bacino dovranno essere costituiti dei piccoli argini in terreno al fine di prevenire il più possibile l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno del filtro. Con idonea periodicità dovranno essere eseguiti idonei lavaggi alle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto funzionamento del sistema.
- 9) Si raccomanda di non utilizzare delle essenze vegetali del tipo Phragmites spp. in quanto il tipo di apparato radicale a stoloni può otturare il sistema di distribuzione dei reflui.
- 10) Dovrà essere rispettato quanto disposto dal Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì con Determinazione Dirigenziale n. 1212 del 22/05/2020, recante ad oggetto: "Valutazione di incidenza per gestione dell'attività dell'Azienda Agricola Cala Fo.Ma. Srl all'interno della ZSC IT 40800006 "Meandri del Fiume Ronco".
- 11) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 12) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: [aofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aofc@cert.arpa.emr.it)) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

- 13) Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

## SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE (SCARICO S1)

### PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita al Prot. Com.le 65611 del 22/07/2019 presentata dal Sig. Torelli Luca, in qualità di Legale rappresentante pro tempore della ditta CALAFOMA SRL Società Agricola, tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento sito in Comune di Forlì, Via Tibano n. 4, Foglio 244 Particella 75 ed individuati negli atti presentati;
- Visto il parere Arpae Sez. Prov.le di Forlì-Cesena, acquisito al Prot. Com.le 85737 del 01/10/2019;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/2006, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che si tratta di scarico di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endo-procedimento e salvo diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

### PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, provenienti dall'insediamento sito in Via Tibano n. 4 Foglio 244, Particella 75, è autorizzato nel rispetto del D. Lgs. 152/2006 e secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

|  |  |
|--|--|
| - Responsabile dello scarico:                            | CALAFOMA S.R.L. Società Agricola nella persona del legale Rappresentante pro tempore   |
| - Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico: | Via Tibano 4   |
| - Classificazione dello scarico:                         | Acque reflue domestiche  |
| - Potenzialità dell'insediamento                         | 5 A.E.   |
| - Recettore dello scarico:                               | Fosso poderale   |
| - Sistemi di trattamento prima dello scarico:            | pozzetto sgrassatore da 350 litri-<br>- fossa Imhoff da 27 abitanti equivalenti<br>- filtro batterico anaerobico da mc 6,84 (h 1,00 m) |

2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
3. Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovranno essere vuotati e lavati controcorrente i filtri batterici. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un Depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso la ditta a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore a anni cinque.
4. Le fosse Imhoff e i filtri batterici devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
5. Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto di ispezione terminale deve intendersi, così come indicato nella planimetria allegata all'istanza, quello posto immediatamente a valle del filtro batterico anaerobico. Lo scarico in uscita dal citato pozzetto dovrà inoltre immettersi a valle del pozzetto di ispezione terminale dello scarico dei reflui derivanti dalla lavorazione. Tale pozzetto dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D. Lgs. 152/2006 e s.mi.
6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
7. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente ed all'Agenzia Arpa di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/ o pregiudizio per l'ambiente.
8. Dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico nel caso l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamenti, a ristrutturazioni, ed ogni qualvolta si verificano condizioni tali da poter determinare variazioni quali-quantitative dei reflui.
9. Dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico qualora emergessero particolari esigenze di tutela del corpo idrico recettore, ovvero possibili inconvenienti igienico-sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo scarico è inserito.
- 10. In merito allo scarico terminale delle acque reflue trattate qualora confluiscano in fosso consorziale, si fa presente che dovrà essere inoltrata apposita richiesta di parere al Consorzio di Bonifica, come previsto dalla Legge Regionale n. 4 del 06/03/2007.**
11. La presente autorizzazione è afferente agli scarichi indicati nella planimetria allegata e **ogni modifica strutturale** e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013
12. I sistemi di trattamento previsti dovranno essere dimensionati secondo i parametri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2003, n° 1053.
13. Devono essere osservate tutte le prescrizioni dell'autorizzazione con particolare riferimento alla manutenzione degli impianti ed alla conservazione dei documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi.
14. Allorquando la zona verrà inserita all'interno degli agglomerati serviti da fognatura ed entrerà in funzione il nuovo sistema delle fognature, ad esse dovrà essere collegata la rete interna secondo le prescrizioni tecniche che saranno date.
15. Ai piedi delle colonne convoglianti unicamente scarichi delle cucine e scarichi con accentuata presenza di detersivi (scarichi lavatoi e lavatrici) dovranno essere installati idonei pozzetti-trappola, in cui periodicamente dovranno essere eseguite operazioni di espurgo del "cappellaccio" formatosi.
16. Sono ammessi unicamente scarichi di acque reflue domestiche derivanti da servizio igienici, cucine, lavanderie domestiche.

17. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, concessione di immissione in fosso stradale, fosso interpodereale, canale di scolo ecc. nonché **ogni eventuale diritto di terzi, in particolare per l'immissione in fosso stradale prima dell'immissione dello scarico devono essere ottenute le prescritte autorizzazioni di opere da eseguirsi in sede o pertinenze stradali con concessione di occupazione di suolo pubblico presso l'ente competente.**

18. L'esecuzione delle opere delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale.

19. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate.

20. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive.

## IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

### PREMESSA

Vista la domanda di AUA in oggetto e successive integrazioni acquisite al Prot. Com.le 0103575/19, con cui si trasmette la documentazione previsionale di impatto acustico redatta dal tecnico competente in acustica da cui si evince che non sono presenti nell'area impianti tecnologici con immissioni significative e che il rumore indotto dall'attività sarà determinato essenzialmente da:

- flusso veicolare lungo la strada di accesso con velocità limite a passo d'uomo massimo 30 Km/h e concentrato soprattutto durante le ore di pranzo e cena;
- rumore prodotto dall'attività antropica degli avventori;
- musica prodotta dall'impianto elettroacustico che però non viene menzionato per attività ordinaria, ma verrà utilizzato per attività temporanee svolte in regime di deroga;

Considerato che l'area ricade all'interno di zona classificata acusticamente I (aree particolarmente protette) mentre i 3 recettori maggiormente sensibili, costituiti da case residenziali sparse ricadono in classe III (aree tipo misto);

Visto il parere condizionato di Arpae – Presidio Territoriale di Forlì, acquisito al Prot. Com.le 0019814 del 04/03/2020;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95.

### PRESCRIZIONI:

1. l'esercizio dell'attività in regime ordinario dovrà avvenire nei modi e nelle condizioni descritte dal tecnico competente in acustica nella relazione presentata; qualora venga utilizzato l'impianto elettroacustico durante l'attività ordinaria, lo stesso potrà essere utilizzato per la sola diffusione di "musica di sottofondo", comunque non percepibile all'esterno dell'area di pertinenza dell'attività;
2. il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì;
3. qualora il responsabile dell'attività intenda svolgere, nell'ambito di particolari eventi/manifestazioni, attività in deroga di cui all'art. 11 della L.R. 15/2001, tali attività dovranno essere autorizzate preliminarmente, secondo quanto previsto dal Regolamento delle attività rumorose del Comune di Forlì.

### AVVERTENZE:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico da presentare agli enti competenti, volta a valutare tali modifiche ed attestare il rispetto dei limiti di legge;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolora dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**